



LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI COMITATI TERRITORIALI

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'IMPIEGO E LA GESTIONE
DEL FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI COMITATI TERRITORIALI





1. Premessa e finalità

L'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali si basa sull'applicazione operativa del principio di *mutualità* (già richiamato nel Codice del Terzo Settore), inteso come impegno dei soggetti che fanno parte di un gruppo riconosciuto – nel nostro caso i Comitati territoriali, appartenenti alla rete associativa della Croce Rossa Italiana – ad attuare azioni di sussidiarietà orizzontale, nonché a prestarsi reciproco aiuto e assistenza, quale espressione dello stesso spirito umanitario ed ideali, nonché dei Principi Fondamentali di Unità ed Universalità.

Il principale obiettivo del Fondo è quello di sostenere e garantire la continuità e lo sviluppo delle attività associative e ridurre gli impatti negativi connessi a situazioni eccezionali di crisi economico – finanziarie. Si intende pertanto perseguire tali finalità, attraverso l'attivazione di capitali condivisi atti al sostegno e all'attuazione di piani di ristrutturazione di Comitati in difficoltà, ovvero all'avvio di loro progetti di sviluppo a carattere fruttifero. Nello specifico, ai sensi dell'art. 1.6 del *Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali*, si distinguono due diverse tipologie di interventi del suddetto Fondo:

1. **finanziamento di sostegno**: intervento a carattere urgente, destinato ai Comitati territoriali che versano in situazioni di temporanea e rimediabile crisi di liquidità e che, per tali ragioni, necessitano di risorse monetarie supplementari, con lo scopo di sanare nel breve o medio termine la propria situazione economico – finanziaria;
2. **finanziamento di sviluppo**: intervento volto al supporto di progetti a carattere di sviluppo, i quali siano caratterizzati dalla capacità di generare risorse utili al rafforzamento delle attività del Comitato ed a garantire la sostenibilità dello stesso.

2. Composizione del Fondo

Il Fondo è iscritto al bilancio del Comitato Nazionale e gli importi che lo costituiscono sono vincolati al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 delle presenti Linee Guida. Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale definisce l'ammontare complessivo del Fondo e l'importo massimo erogabile per ciascun finanziamento, in sede di approvazione del bilancio preventivo (ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente), ai sensi dell'art. 1.7 del Regolamento.

Come previsto dall'art. 1.3 del succitato Regolamento, le risorse economiche che afferiscono al Fondo sono composte, in via prevalente, dalla "*rimessa annuale da parte dei Comitati territoriali di una somma pari ai **tre decimi** delle somme derivanti dal rinnovo annuale della quota associativa da parte dei Volontari iscritti. Le relative somme sono versate **entro trenta giorni** dalla scadenza del termine fissato per il pagamento delle quote da parte dei Soci*". Inoltre, l'art. 3.1 dell'*Allegato I del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari*, specifica come la quota associativa annuale debba essere versata inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare, ad eccezione dei nuovi Soci, chiamati a versarla dopo il superamento dell'esame successivo al corso di formazione per Volontari CRI (art. 3.3 dell'*Allegato I*).

Pertanto, ai sensi di quanto sopra menzionato e considerando tale scadenza, i Comitati territoriali sono tenuti a versare – **entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno solare** – una somma pari ai 3/10 dell'ammontare di tutte le quote associative effettivamente rinnovate, registrate e contabilizzate, ad eccezione dell'anno in corso per cui per ragioni operative è stata prevista una scadenza diversa.



Ad esempio, qualora il Comitato – al 30 aprile – abbia contabilizzato € 4.600,00 di introiti legati al versamento dei rinnovi delle quote sociali annuali; entro 30 giorni lo stesso Comitato dovrà versare € 1.380,00 al Fondo.

Si rammenta come, ai sensi dell'art. 2.1, lettera c) del succitato Regolamento – il mancato versamento delle quote venga considerato come grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 38.7 dello Statuto CRI.

Oltre alle rimesse annuali delle quote associative, il Fondo è composto da somme derivanti da **erogazioni liberali** o da **avanzi finanziari** derivanti dalla gestione di progetti e convenzioni, previa proposta del Consiglio Direttivo Nazionale (e seguente approvazione dell'Assemblea Nazionale) o dai Consigli Direttivi dei Comitati territoriali, per quanto di competenza (art. 1.4 del Regolamento).

Pertanto, di seguito si riporta – a titolo riepilogativo – il ciclo di funzionamento e relative scadenze annuali degli adempimenti legati alla composizione del Fondo:

- 1. definizione dell'ammontare complessivo del Fondo e degli importi massimi di finanziamento**, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- 2. ricezione delle quote associative**: i Comitati – in applicazione delle norme regolamentari – devono riscuotere le somme derivanti dai rinnovi delle quote associative entro il 30 aprile di ogni anno solare;
- 3. versamento annuale dei Comitati al Fondo**: i Comitati territoriali sono tenuti a versare al Fondo – entro il 30 maggio di ogni anno solare¹ – una somma pari ai 3/10 degli importi derivanti dal rinnovo annuale della quota associativa da parte dei Volontari iscritti. Le *credenziali bancarie* e tutte le informazioni utili per procedere al versamento sono state fornite con apposita comunicazione (*nota prot. n. 2021/26928/CN/U del 15/06/2021*);
- 4. rendicontazione annuale** all'Assemblea Nazionale, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, circa il dettaglio dei fondi erogati con specifica dell'elenco dei Comitati beneficiari.

3. Criteri di ammissibilità per l'accesso al Fondo

Ai sensi dell'art. 2.1 del *Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali*, si elencano di seguito i criteri di ammissibilità (e relative note esplicative), che deve rispettare il Comitato territoriale al fine di accedere alle risorse del Fondo:

| Criterio | Nota esplicativa |
|---|--|
| a) non aver registrato perdite consecutive nei conti economici relativi al triennio precedente all'esercizio in corso, salvo il caso di ricorso alle riserve disponibili a copertura di perdite di esercizio; | Si registra una <i>perdita di esercizio</i> , qualora nel conto economico il totale dei costi abbia un importo maggiore del totale dei ricavi. Qualora si verifichi questa situazione, nel corso dei tre anni precedenti alla data di presentazione della candidatura, il Comitato non potrà presentare alcuna istanza di accesso al Fondo, salvo che lo stesso non abbia utilizzato le riserve disponibili (<i>riserve legali, statutarie, altre riserve, etc.</i>) a copertura delle perdite stesse. In questo ultimo caso, il Comitato potrà presentare la propria candidatura per accedere al Fondo. |

¹ Ad eccezione dell'anno in corso (2021) per cui, per ragioni operative, è stata prevista una scadenza diversa.



| | |
|---|---|
| b) non versare in una situazione di deficit patrimoniale tale da impedire il puntuale rispetto del piano di rimborso e salvo il caso in cui, sulla base dei dati di bilancio disponibili, sia ragionevole prevedere che l'intervento richiesto, ove accolto, sia idoneo a ripristinare l'equilibrio finanziario del Comitato; | Si registra un <i>deficit patrimoniale</i> (o passivo netto), qualora nello stato patrimoniale il totale delle passività abbia un importo maggiore del totale delle attività. Qualora nel bilancio si registri questa fattispecie, il Comitato non potrà presentare alcuna istanza di accesso al Fondo, salvo che il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti non accertino che la ricezione del finanziamento richiesto non sia atta a sanare il passivo netto del Comitato e che, ad ogni buon fine, non si rilevino cause ostative o particolari rischi legati alla restituzione della somma richiesta, secondo il piano di rimborso concordato. |
| c) essere in regola con la contribuzione di cui all'art. 1.3, il cui mancato versamento viene considerato grave adempimento rilevante ai sensi dell'art. 38.7 dello Statuto CRI; | L'art. 1.3 del Regolamento, disciplina la rimessa annuale al Fondo di una somma pari ai tre decimi dell'ammontare delle quote associative versate. Qualora il Comitato non abbia rispettato tale obbligo (e le relative scadenze), non sarà ritenuto idoneo a presentare istanze di accesso al Fondo. Parimenti, tale inadempienza riveste carattere rilevante ai sensi dell'art. 38.7 dello Statuto CRI, in materia di commissariamento dei Comitati. |
| d) non aver fruito di interventi del Fondo | Come esplicitato dall'art. 1.2 dell'apposito Regolamento, <i>"gli interventi del Fondo hanno carattere di eccezionalità, straordinarietà e irripetibilità"</i> . |
| e) richiesta di intervento non superiore al 10% delle entrate complessive risultanti nell'ultimo bilancio approvato del Comitato; | Per entrate, in questo caso, si intende l'importo complessivo dei <i>ricavi</i> (o <i>volume d'affari</i>) risultante dal conto economico approvato in sede di bilancio. Ciò considerato, il finanziamento richiesto deve essere inferiore o pari al 10% di tale voce. |
| f) approvazione dei propri bilanci in coerenza con le disposizioni statutarie e regolamentari; | Il Comitato proponente risulterà eleggibile qualora abbia rispettato la normativa associativa in materia di bilancio, in coerenza con il <i>Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile</i> , il <i>Regolamento di contabilità</i> , nonché l'art. 22.2 dello Statuto CRI. |
| g) parere vincolante del Revisore dei Conti del Comitato che dia atto del ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo. | È necessario che il Revisore dei Conti del Comitato attesti l'idoneità del Comitato ad accedere al Fondo, ovvero il rispetto dei criteri quivi citati (disciplinati dall'art. 2 del Regolamento). |

4. Processo di presentazione, valutazione e selezione delle istanze dei Comitati

Come disciplinato dall'art. 3 del Regolamento succitato, si elenca di seguito un prospetto contenente il cronoprogramma delle fasi di presentazione, valutazione e selezione delle candidature dei Comitati territoriali, volte all'accesso alle risorse del Fondo:

| Fasi | | Scadenze annuali | | | |
|----------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Il Comitato Nazionale diffonde uno o più <u>avvisi pubblici</u> nei confronti dei Comitati, che include la modulistica utile, i criteri di valutazione e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle istanze. | il primo avviso pubblico verrà pubblicato nel corso dell'anno 2021 | | | |
| 2 | I Comitati territoriali trasmettono le istanze di accesso al Fondo al proprio Comitato Regionale, che può chiedere eventuali chiarimenti. | 28/02 | 31/05 | 31/08 | 30/11 |
| 3 | I Comitati Regionali, <u>entro 30 giorni</u> , trasmettono alla Commissione tecnica le istanze dei Comitati, corredate dal proprio parere. | 28/03 | 01/07 | 01/10 | 30/12 |
| 4 | La Commissione tecnica, <u>entro 15 giorni</u> , valuta gli aspetti formali e sostanziali e trasmette gli esiti al Consiglio Direttivo Nazionale. | 12/04 | 16/07 | 16/10 | 14/01 (anno successivo) |
| 5 | Il Consiglio Direttivo Nazionale effettua la valutazione definitiva delle istanze con deliberazione delle istanze selezionate. | prima dell'apertura della finestra temporale successiva, salvo imprevisti | | | |



In via successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale circa le istanze selezionate (fase 4), il Segretariato del Comitato Nazionale avrà il compito di dare seguito agli adempimenti amministrativi necessari alla stipula dell'**accordo** tra il Comitato e l'Associazione – sulla base del piano di rimborso approvato – prodromico all'erogazione del finanziamento concesso.

Per quanto concerne la fase di selezione, a cura della Commissione tecnica (in prima istanza) e del Consiglio Direttivo Nazionale (in seconda istanza), in sede di esame delle candidature verranno redatte due graduatorie distinte per tipologia di intervento richiesto (*finanziamento di sostegno / finanziamento di sviluppo*), sulla base di **criteri valutativi** che verranno adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale e applicati dalla Commissione tecnica.

Si specifica infine come ogni Comitato possa usufruire al massimo di un intervento del Fondo, nel rispetto dell'art. 1.2 della ~~stessa~~ normativa regolamentaria.

5. Adempimenti necessari per i Comitati selezionati

I Comitati che vedranno approvarsi le proprie istanze di accesso al Fondo, secondo quanto descritto nel paragrafo precedente, sono tenuti a rispettare tutti gli adempimenti disciplinati dall'accordo sottoscritto dalle Parti, nonché dall'art. 4 dell'apposito Regolamento. Su tutti, si evidenzia l'importanza di rispettare in via categorica le disposizioni incluse nel **piano di rimborso** (*importi delle rate, scadenze, etc.*), in considerazione del fatto che gli interventi del Fondo hanno natura di mutuo infruttifero², come disciplinato dall'art. 1.8 del Regolamento. A tal fine, si precisa come il finanziamento richiesto deve essere corrisposto al Comitato Nazionale, in misura eguale all'erogazione, in una o più rate, nel **limite massimo di 3 anni** (36 mesi) dalla data di prima erogazione del contributo.

Ad esempio, qualora il Comitato selezionato – che abbia già sottoscritto l'accordo con il Comitato Nazionale – riceva il finanziamento (o sua parte parziale) il giorno 13 novembre 2022, dovrà corrispondere le somme ottenute al Comitato Nazionale, entro il giorno 13 novembre 2025, secondo le disposizioni incluse nel piano di rimborso concordato.

Inoltre, tra i vari obblighi successivi alla fruizione delle risorse del Fondo, si rammenta di trasmettere una **relazione** al proprio Comitato Regionale, ogni 6 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra il Comitato e l'Associazione, in cui si evidenzia l'andamento della situazione economico – finanziaria del Comitato, ovvero lo stato dell'arte del progetto di sviluppo finanziato.

6. Avvio degli interventi del Fondo

L'art. 5.6 del Regolamento disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, ovvero le tempistiche di adozione delle presenti Linee Guida: nello specifico, il Regolamento entra in vigore il giorno **1° luglio 2021**. Parimenti, agli artt. 1.5 – 1.7 viene specificato come "*l'erogazione del Fondo [omissis] avrà corso a decorrere con l'inizio dell'esercizio successivo*", nonché "*il Consiglio Direttivo Nazionale definisce l'ammontare complessivo del Fondo e l'importo massimo erogabile per ciascun finanziamento con l'approvazione del bilancio di previsione dell'Associazione*".

² l'istituto di prestito o *mutuo infruttifero* è una forma di finanziamento erogato tra privati, di norma associati, senza la presenza di interessi. La restituzione del prestito può avvenire in un'unica soluzione o attraverso rate, ma ciò che viene restituita è solo la somma che è stata prestata.

CROCE ROSSA ITALIANA
LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ACCESSO AL
FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI COMITATI TERRITORIALI

*ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'IMPIEGO E LA GESTIONE DEL
FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI COMITATI TERRITORIALI*



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Per tali ragioni, si evidenzia che la prima finestra temporale valida e utile per i Comitati territoriali al fine di presentare apposita istanza di richiesta di finanziamento, verrà fissata entro la fine dell'anno solare 2021 e sarà preceduta da apposito avviso pubblico indirizzato ai Comitati Regionali e territoriali, che conterrà tutte le informazioni e la modulistica utile alla presentazione delle istanze di accesso al Fondo. Inoltre, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento, si specifica che l'erogazione di finanziamenti avrà luogo a decorrere dall'**esercizio 2022**.

7. Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non incluso e disciplinato dalle presenti Linee Guida, adottate nel corso dell'adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale in data 30 luglio 2021, si rimanda all'applicazione delle disposizioni incluse nel *Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali*, approvato con Delibera dell'Assemblea Nazionale n. 4 del 30 aprile 2021.

Per ogni eventuale informazione aggiuntiva e/o richiesta di chiarimento, è possibile inviare una comunicazione all'apposito Desk istituito presso il Comitato Nazionale (fondo.comitati@cri.it).